



Centrale Unica di Committenza Bassa Valle Seriana

Prot. 6249/04.04.2019

BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE EX “VILLA PAGLIA” IN COMUNE DI ALZANO LOMBARDO (BG) CON CESSIONE DI BENE IMMOBILE A TITOLO DI PARZIALE CORRISPETTIVO

Procedura di scelta del contraente: aperta sotto la soglia comunitaria ai sensi degli articoli 60 e 36 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e successive modificazioni e integrazioni.

Criterio di selezione delle offerte: minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni

Esecuzione dei lavori: sulla base di un progetto esecutivo, ai sensi dell'articolo 59 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni

CIG: 7857913AEF

CUP: H37B17000250004

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di strumenti telematici.

La Centrale Unica di Committenza nell’esercizio delle funzioni di stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.

Centrale Unica di Committenza Bassa Val Seriana

via Roma, 13 - 24027 Nembro (BG)

Tel. 035 471311 Fax 035 471 343 - Cod. Fisc. CFAVCP0000E27 Cod AUSA
0000543660

TABELLA RIEPILOGATIVA

Stazione appaltante	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASSA VALLE SERIANA Sede Legale: Via Roma, 13 – 24027 Nembro (Bg) tel. 035 4289023 - 081 PEC: protocollo@pec.comune.alzano.bg.it Sito internet: www.comune.alzano.bg.it
Amministrazione aggiudicatrice	COMUNE DI ALZANO LOMBARDO (Bg) Sede Legale: Via G. Mazzini, 69 - 24022 Alzano Lombardo (Bg) COD. FISC. e P.IVA 00220080162
Tipologia della procedura	Procedura aperta ai sensi degli articoli 36 e 60 del D.Lgs n. 50/2016
CPV principale	45214100-1 – Lavori di costruzione di scuole per l'infanzia
Oggetto della procedura di gara	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE EX "VILLA PAGLIA"
Codice CIG	7857913AEF
Categoria prevalente e denominazione	OG1 – Edifici civili ed industriali
Categoria/e scorporabile/i e denominazione	OS18-A – Strutture in acciaio OS28 – Impianti termici e di condizionamento OS30 – Impianti elettrici interni OS 3 – Impianti idrosanitari
Validazione del progetto	Verbale 18100902/00 del 12/12/2018
Varianti	in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016, preventivamente autorizzate dal RUP e sempreché non comportino un aumento del quadro economico complessivo dell'opera
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Ore 23:59 del 09/05/2019
Termine ultimo per effettuare il sopralluogo e per la richiesta di chiarimenti	Ore 12:30 del 03/05/2019
Seduta pubblica per apertura delle offerte	Ore 10:30 del 13/05/2019
Criterio di aggiudicazione	Minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016
Valore stimato della procedura (comprensivo di ogni opzione)	Euro 1.999.000,00 oltre iva di legge
Importo a base di gara	a) IMPORTO NEGOZIABILE: Euro 1.986.000,00 oltre IVA b) ONERI DELLA SICUREZZA (<i>non soggetti a ribasso</i>): Euro 13.000,00 oltre IVA TOTALE (a + b) = (1.986.000,00 + 13.000,00) oltre IVA
Durata del contratto/termine esecuzione lavori	420 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori
Luogo di esecuzione del contratto	Alzano Lombardo, via Belvedere/via Paglia (Località Nese)
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016	Geom. Ravanelli Warner, Responsabile Area Tecnica del Comune di Alzano Lombardo
Termine del procedimento (art. 2 comma 2 Legge n. 241/1990)	(180) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
Data pubblicazione GURI/Albo online comunale	09/04/2019

1. PREMESSE

Con determinazione a contrarre CUC n. 304 del 04/04/2019 il Comune di Alzano Lombardo (Bg) ha disposto l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova scuola dell'infanzia presso il complesso immobiliare di proprietà comunale denominato ex "Villa Paglia" in località Nese di Alzano Lombardo.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta sotto soglia comunitaria e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli articoli 36, 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis del D.Lgs n. 50/2016.

La partecipazione alla presente procedura da parte dei singoli concorrenti non vincola in alcun modo l'Amministrazione aggiudicatrice sotto il profilo della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. che, quindi, rimarrà libera di decidere di non dar corso alla successiva fase di aggiudicazione senza che, per questo, i concorrenti possano pretendere alcunché a qualsiasi titolo o ragione nei confronti della Centrale Unica di Committenza Bassa Val Seriana ovvero del Comune di Alzano Lombardo.

Cessione di immobile di proprietà comunale in cambio di opere

Ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 50/2016, in parziale sostituzione delle somme di denaro costituenti l'ultimo stato di finanziamento dei lavori, l'appalto prevede il trasferimento, all'aggiudicatario, della proprietà del bene immobile (*area edificabile*) appartenente al Comune di Alzano Lombardo, sito in via Olera, come identificato nella perizia estimativa inclusa tra i documenti di gara, dalla quale si rileva il valore pari ad Euro 370.000,00.

Ai fini della gara il corrispettivo dell'immobile è da ritenersi fisso ed invariabile.

La cessione dell'immobile avverrà a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con le pertinenze, accessioni, ragioni e azioni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti eventualmente esistenti. Il Comune di Alzano Lombardo, prima del trasferimento all'aggiudicatario, a mezzo rogito notarile, della proprietà dell'immobile oggetto di permuta di cui al presente bando, procederà all'approvazione dello schema di accordo previsto dall'art. 27 delle N.T.A. del Piano delle Regole.

Il Comune cedente garantisce la piena proprietà, legittima provenienza e libertà da privilegi, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli dei beni. Tutte le spese di frazionamento, rogito, imposte e tasse comunque inerenti la compravendita sono a carico dell'aggiudicatario.

Si precisa che il trasferimento immobiliare è soggetto ad imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura di legge, atteso che il Comune non riveste, relativamente alla procedura di vendita, qualifica di soggetto IVA.

Il trasferimento della proprietà dell'immobile e la conseguente immissione in possesso avverrà solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo dei lavori, riguardante tutte le opere oggetto dell'appalto, e previa esibizione delle quietanze liberatorie di tutti i pagamenti effettuati in favore dei dipendenti e subappaltatori.

Il **Responsabile Unico del Procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 è il geom. Ravanelli Warner, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Alzano Lombardo.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. il progetto esecutivo dell'opera (visibile al link: https://1drv.ms/f/s!Ame9kUDyazhUgT4P_ayP6TEkxBy);
2. il bando di gara;
3. il documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
4. il modello di domanda di partecipazione alla procedura di gara;
5. il patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 1299 del 30 gennaio 2014;
6. il modello offerta economica;
7. la perizia estimativa relativa all'area edificabile (*ex scuola dell'infanzia*) sita in Via Olera nel Comune di Alzano Lombardo (*oggetto di cessione ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 50/2016*).

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura, entro le ore 12:30 del termine stabilito del 3 maggio 2019.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella funzione "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma SINTEL.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti la fase di espletamento della procedura in oggetto - ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 29, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 (*comunicazione del provvedimento di ammissione/esclusione dalla procedura di gara a seguito della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione*) e di cui all'articolo 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 (*comunicazione relativa al soccorso istruttorio*) - tra la CUC e gli operatori economici partecipanti alla gara, avvengono in modalità telematica attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura".

Dette comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale dall'operatore economico al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del proprio profilo) sulla Piattaforma SINTEL e dal medesimo individuato.

La CUC declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTI E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'oggetto della presente procedura è l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova scuola dell'infanzia presso il complesso immobiliare di proprietà comunale denominato ex "Villa Paglia" in località Nese di Alzano Lombardo, come dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto.

I lavori, a corpo, ed i relativi importi espressi in euro e previsti nell'appalto sono i seguenti:

Tabella n. 1 – Importo dell'appalto

N.	Importo in euro al netto dell'IVA di legge	a corpo (in euro)	Totale (in euro)
1	Lavori	1.986.000,00	1.986.000,00
	<i>di cui Euro 454.241,08 (al netto dell'IVA di legge) quale costo della manodopera, compresi nell'importo soggetto a ribasso (art. 23 comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016)</i>		
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	13.000,00	13.000,00
T	Importo totale dell'appalto posto a base di gara (1+2)	1.999.000	1.999.000,00

L'opera dell'importo complessivo di Euro 2.570.000,00 (di cui Euro 1.999.000,00 a base di gara ed Euro 571.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale) è finanziata come segue:

- 723.953,01 Euro: Fondi dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 500.000,00 Euro: Contributo Regione Lombardia;
- 500.000,00 Euro: Contributo Fondazione CARIPLO;
- 476.046,99 Euro: Contributo GSE;
- 370.000,00 Euro: Permuta immobile di proprietà comunale.

L'appalto è costituito da un unico lotto.

La suddivisione in lotti non è attuabile per le seguenti motivazioni:

- stante la natura e le specifiche tecniche costruttive dei lavori oggetto d'appalto, l'esecuzione per lotti renderebbe antieconomico e non funzionale il progetto stesso oltre che appesantire e complicare le procedure per la gestione delle fasi di affidamento, esecuzione e collaudo
- trattasi di opera non suddivisibile in lotti autonomamente funzionali;
- l'appalto prevede la cessione di immobile a titolo di parziale corrispettivo ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs n. 50/2016, pertanto non è possibile frazionare tale cessione in lotti ovvero abbinare la cessione ad un solo lotto poiché antieconomico per l'operatore, con il rischio di non poter aggiudicare la gara per mancanza di offerenti.

Gli importi delle singole lavorazioni di cui si compone l'intervento, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, sono i seguenti:

Importo dell'appalto: 1.999.000,00 oltre iva (di cui 13.000,00 oltre iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).

Tabella n. 2 – Oggetto dell'appalto

Importi delle lavorazioni e delle categorie di cui si compone l'intervento:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo in euro al netto dell'IVA di legge	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (% oppure no) *
Edifici civili ed industriali	OG1	III BIS	si	€ 1.545.479,93 + oneri sicurezza € 10.115,30	77,82%	Prevalente	Si nel limite del 30% dell'importo complessivo a base di gara
Strutture in acciaio S.I.O.S. > 10%	OS18-A	I	si	€ 173.605,89 + oneri sicurezza € 1.136,20	8,745%	Scorporabile	Si nel limite del 30% dell'importo complessivo a base di gara
Impianti termici e di condizionamento	OS28	I	si	157.403,74 + oneri sicurezza € 1.030,90	7,93%	Scorporabile	Si nel limite del 30% dell'importo complessivo a base di gara

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo in euro al netto dell'IVA di legge	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (% oppure no) *
Impianto elettrico ed illuminotecnico S.I.O.S. < 10%	OS30	I	no	64.287,89 + oneri sicurezza € 421,20	3,24%	Scorporabile	Si nel limite del 30% dell'importo complessivo a base di gara
Impianto sanitario	OS 3	I	no	45.222,55 + oneri sicurezza € 296,40	2,28%	Scorporabile	Si nel limite del 30% dell'importo complessivo a base di gara
TOTALI				€ 1.999.000,00 di cui € 13.000 per oneri della sicurezza	100,00%		

NOTE:

- *L'operatore economico che partecipa alla gara deve essere in possesso di tutte le categorie oggetto d'appalto, per le classifiche adeguate*
- *Per importo complessivo a base di gara sul quale calcolare il 30% s'intende il valore di 1.999.000,00 (compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)*
- *Ai sensi dell'articolo 105, comma 2 del Codice, il subappalto è consentito fino ad un massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto (30% di 1.999.000,00);*
- *Le lavorazioni (Cat. OS3, OS18-A, OS28 e OS30) sono tutte subappaltabili nel rispetto del limite del 30% riferito all'importo a base di gara;*
- *Per le lavorazioni in categoria OS18-A e OS28, (importo > 150.000,00 €) è necessaria la SOA ed è possibile subappaltare l'intero importo, fatto salvo il rispetto del limite generale. In alternativa si può costituire la RTI verticale;*
- *ai sensi dell'articolo 92, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni e integrazioni, Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.*
- *Per il subappalto trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'art. 12 della Legge 23.05.2014 n. 80 modificata ed integrata dalla Legge 248/2016.*

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA DEL CONTRATTO/TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 420 naturali consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (*art. 12 del capitolato speciale d'appalto*).

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs n. 50/2016.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (*nel prosieguo anche, aggregazione di imprese di rete*).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs n. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (*cd. rete - soggetto*), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (*cd. rete-contratto*), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (*cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013*).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (*cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013*).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettere b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (*con o senza soggettività giuridica*), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis comma 6 del R.D. n. 267 del 16.03.1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 04.05.1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21.12.2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (*art. 37 del D.L. n. 78 del 03.05.2010 convertito in Legge n. 122/2010*) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della Legge n. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti; il possesso dei requisiti deve essere dichiarato in sede di offerta. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della deliberazione dell'A.N.AC. n. 157 del 17 febbraio 2016, la presente procedura è esentata dall'applicazione del sistema AVCpass e, pertanto, non è richiesta l'allegazione del "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della predetta deliberazione, giusto anche l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica e-procurement di Regione Lombardia.

Ai sensi dell'art. 59 comma 4 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente bando di gara.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA'

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, TECNICA E PROFESSIONALE

Ai fini della partecipazione è richiesta l'attestazione di qualificazione SOA con riferimento alle seguenti lavorazioni:

OG 1	classe III BIS
OS 18 A	classe I
OS 28	classe I
OS 30	classe I
OS 3	classe I

Il bando prevede la terna delle categorie impiantistiche (OS3 – OS28 – OS30) e non della categoria generale OG11, per consentire una più ampia partecipazione degli operatori economici.

La comprova di tale requisito è fornita allegando la copia informatica di documento analogico (*scansione del documento originale cartaceo*) dell'attestazione SOA, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell'operatore economico.

Per le categorie OS 30 classe I e OS 3 classe I, il cui importo dei lavori è inferiore ad Euro 150.000,00 in alternativa alla SOA, il possesso dei relativi requisiti potrà essere dimostrato in sede di gara, ai sensi dell'art. 90 DPR n. 207/2010 ossia dichiarando quanto segue:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data del presente bando di gara non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del presente bando;
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g) del D.Lgs n. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al paragrafo 7.1 "Requisiti di Idoneità" deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale

b) Per i **raggruppamenti temporanei** di cui all'articolo 45 comma 2 lettera d), i consorzi ordinari, di cui alla lettera e), le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui alla lettera f) e i GEIE di cui alla lettera g) del D.Lgs n. 50/2016:

- **di tipo orizzontale**, i requisiti di qualificazione di cui al paragrafo 7.2 "Requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale" devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10%. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dai consorziati. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria, in ogni caso, assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
- **di tipo verticale**, i requisiti di qualificazione di cui al paragrafo 7.2 "Requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale" sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente e da ciascuna delle mandanti nelle categorie scorporate per l'importo della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

Imprese cooptate – Ai sensi dell'articolo 92 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti per la partecipazione alla presente gara d'appalto, possono raggruppare altre imprese (*imprese cooptate*) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Ai fini della sottoscrizione della domanda di partecipazione e della documentazione amministrativa richiesta dal presente bando di gara le imprese cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al paragrafo 7.1 "Requisiti di idoneità" deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale

b) Per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e i consorzi stabili di cui alla lettera c) del D.Lgs n. 50/2016 i requisiti di qualificazione di cui al paragrafo 7.2 "Requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale", come disposto dall'articolo 47, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal D.Lgs n. 50/2016 stesso salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Ai sensi del medesimo articolo 47 del D.Lgs n. 50/2016, i consorzi stabili, al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016, non è ammesso l'avvalimento di lavori che rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 10.11.2016 n. 248 (*cosiddette "SIOS"*).

Ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e indipendentemente dall'importo a base di gara, per quelle lavorazioni riferite a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nella presente lettera di invito, maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53, dell'art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad Euro 39.980,00, salvo quanto previsto all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs n. 159 del 06.09.2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, nelle forme previste e disciplinate dall'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento *(nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.01.2018 n. 13, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, mentre ogni riferimento alla Legge n. 109/94 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016)*;
4. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lettera p) del D.Lgs n. 82 del 07.03.2005, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (*scansione di documento cartaceo*) secondo le modalità previste dall'art. 22 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (*art. 22 comma 1 del D.Lgs n. 82/2005*) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (*art. 22 comma 2 del D.Lgs n. 82/2005*);
- copia informatica di documento analogico (*scansione del documento originale cartaceo*), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del Garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93 comma 7 si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettere d), e), f), g), del D.Lgs n. 50/2016 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (*es.: marcatura temporale*).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (*intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.*).

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il termine ultimo per il sopralluogo è fissato per le ore 12.30 del 03.05.2019.

Il sopralluogo DEVE essere effettuato, a pena di inammissibilità:

- dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione S.O.A.;
- da soggetto diverso, solo se munito di apposita procura notarile.

Il soggetto, munito di uno degli atti di cui al precedente comma e di un documento di riconoscimento in corso di validità, effettua autonomamente la visita di sopralluogo sia presso l'area dove debbono eseguirsi i lavori e sia presso l'area edificabile (*ora scuola dell'infanzia "Rosa Franzini"*) oggetto di permuta e, successivamente, deve presentarsi presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Alzano Lombardo all'indirizzo indicato nell'iniziale tabella riepilogativa (*Amministrazione aggiudicatrice*) negli orari di apertura dello stesso (il lunedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle 16:00 alle 18:30, il mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 14.00 e il venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30).

Al soggetto che effettua il sopralluogo è rilasciata la relativa attestazione; ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5 lettere a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lettera c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5 lettera c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c)** del D.Lgs. n. 50/2016 il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione del certificato rilasciato dall'Amministrazione aggiudicatrice attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a Euro **140,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20.12.2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23.02.2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la CUC **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1 comma 67 della Legge n. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta, pena sua irricevibilità, deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico, mediante la Piattaforma Sintel, entro le **ore 23:59** del giorno **giovedì 09/05/2018**. Resta fermo quanto previsto dall'art. 79 commi 3 e 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016.

L'operatore economico registrato sulla Piattaforma, una volta individuata la procedura mediante il relativo codice ID, accede al percorso guidato per l'invio dell'offerta, così composta:

- Busta telematica amministrativa;
- Busta telematica economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia Offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia Offerta”, al fine di accertarsi che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla CUC, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

Il concorrente ha la possibilità di ritirare l’offerta correttamente inviata o sostituirla, inviandone una nuova con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni a corredo del DGUE e l’offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1 lettera p) del D.Lgs n. 82 del 07.03.2005, sottoscritti con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 18 (*nonché dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005*) e dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia informatica di documento analogico (*scansione del documento originale cartaceo*).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83 comma 3, 86 e 90 del D.Lgs n. 50/2016.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta Telematica Amministrativa, si applica l’art. 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari, ai sensi dell’art. 59 comma 3 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la CUC potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della CUC sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. *garanzia provvisoria e impegno del fideiussore*) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. *mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo*), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. *dichiarazione delle parti dei lavori ai sensi dell'art. 48 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016*) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la CUC assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Autorità di gara può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, l'Autorità di gara procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 è facoltà dell'Autorità di gara invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta telematica amministrativa il concorrente deve inserire la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello Allegato A) e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente utilizza il modello idoneo per la forma di partecipazione alla procedura di *gara (forma singola o associata, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE)*.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (*ragione sociale, codice fiscale, sede*) e il ruolo di ciascuna impresa (*mandataria/mandante; capofila/consorziata*).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4-*quater* del D.L. n. 5 del 10.02.2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4-*quater* del D.L. n. 5 del 10.02.2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18.07.2016 o successive modifiche (*disponibile sulla Piattaforma Sintel nella sezione "Documentazione di gara"*) secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore: Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico: Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C e degli Allegati 2 e 3

Nello specifico con la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, redatta utilizzando il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), il concorrente dichiara:

- che nei propri confronti non ricorrono ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, come indicate alla parte III sezione A – B – C – D del DGUE;
- il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, come indicato alla parte IV sezione A del DGUE;
- il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, come indicato alla parte IV sezione C del DGUE;
- in caso di ricorso all'avvalimento, l'indicazione dell'impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di avvalimento (*parte II sezione C del DGUE*); in tal caso e come sotto specificato, dovrà contenere le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II, alla parte III, alla parte IV ove pertinente ed alla parte VI;
- dichiarazioni finali parte VI del DGUE.

Si precisa che:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta deve compilare il proprio DGUE;
- in caso di avvalimento il DGUE deve essere compilato anche dall'impresa ausiliaria;
- in caso di subappalto il DGUE deve essere compilato anche dalle imprese indicate come subappaltatrici;
- le attestazioni relative ai requisiti di cui all'art. 80 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese dal rappresentante legale o dal procuratore dell'operatore economico.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso l'Amministrazione aggiudicatrice, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4. contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto dovrà essere allegato con una delle seguenti modalità:
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lettera p) del D.Lgs n. 82 del 07.03.2005, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'avvalente e l'ausiliaria;
 - copia informatica di documento analogico (*scansione del documento originale cartaceo*) secondo le modalità previste dall'art. 22 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (*art. 22 comma 1 del D.Lgs n. 82/2005*) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (*art. 22 comma 2 del D.Lgs n. 82/2005*).
 - copia informatica di documento analogico (*scansione del documento originale cartaceo*), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell'avvalente e dell'ausiliaria.
5. dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (*art. 37 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010*) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. n. 14.12.2010, con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D: il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 6 e 7 del presente bando di gara.

Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2 "Requisiti di capacità economica finanziaria" del presentedisdisciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale" del presentedisdisciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al paragrafo 7.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale" del presente disciplinare.

Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 lettera l) del D.Lgs n. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lettere f-bis) e f-ter) del D.Lgs n. 50/2016;
2. dichiara i dati identificativi (*nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo completo di residenza, etc.*) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*": di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (*art. 37 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010*) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17 comma 2 e 53 comma 3 del DPR n. 633/1972 e a comunicare alla CUC la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge (*per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*);
7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indirizzo PEC (*corrispondente all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale dall'operatore economico al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del proprio profilo)*) sulla Piattaforma Sintel e dal medesimo individuato) oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
8. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la CUC a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la CUC a rilasciare copia e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs n.50/2016;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e 22 del Regolamento e della normativa nazionale applicabile.

15.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016;
2. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione (*per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016*);
3. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
4. copia conforme dell'attestazione di qualificazione SOA;
5. ulteriori eventuali dichiarazioni di carattere amministrativo necessarie alla partecipazione alla procedura di gara;
6. il documento rilasciato dall'Amministrazione aggiudicatrice attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione.
7. copia patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 1299 del 30 gennaio 2014, sottoscritto digitalmente per accettazione.

15.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, le categorie di lavori (*e relative percentuali*) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, le categorie di lavori (*e relative percentuali*) che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, le categorie di lavori (*e relative percentuali*) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori (*e relative percentuali*) saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs n. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori (e relative percentuali) che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie di lavori (*e relative percentuali*) che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs n. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 3. le categorie di lavori (*e relative percentuali*) che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs n. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo "Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati" potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente deve inserire, a pena di esclusione dalla gara, la propria offerta economica, indicando negli appositi campi, il ribasso corrispondente ad un valore economico percentuale, al netto di IVA, nonché dovrà altresì indicare negli appositi campi:

1. i **"costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico"** (*ossia la stima dei costi aziendali al netto dell'IVA relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs n. 50/2016*). Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
2. i **"costi del personale"** (*ossia la stima dei costi al netto dell'IVA della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs n. 50/2016*);
3. i **"costi della sicurezza derivanti da interferenze"** (*ossia gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, al netto dell'IVA*), pari a Euro 13.000,00.

Il valore economico percentuale inserito dall'operatore economico nel campo Offerta economica è quello che determinerà la graduatoria.

Non sono ammesse offerte superiori alla base di gara.

In ogni caso verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali (*con troncamento oltre la terza cifra decimale dopo la virgola*).

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Successivamente la piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento ammissione" in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento e sottoscriverlo con firma digitale.

L'operatore economico visualizza quindi il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta e per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta".

Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016, inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016.

L'affidamento dei lavori in oggetto avviene mediante espletamento di una procedura aperta, sotto soglia di rilievo comunitario, ai sensi degli artt. 60 e 35 del D.Lgs n. 50/2016.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del **minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, atteso che trattasi di lavori di importo pari o inferiore ad Euro 2.000.000,00 e che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo. L'elemento prezzo è costituito dal **ribasso percentuale sulla base di gara**.

In caso di parità del punteggio finale complessivo si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

L'Amministrazione aggiudicatrice:

- si avvarrà della facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell'art. 69 comma 1 del Regio Decreto n. 827/1924, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 50/2016;
- si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte presentate sia conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto (*art. 95 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016*).

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **lunedì 13.05.2019** alle **ore 10,30** presso l'Ufficio Tecnico o in altra sala del Comune di Alzano Lombardo, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. In ogni caso potranno assistere non più di due rappresentanti per ogni concorrente.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante la funzionalità "Comunicazioni procedura" del portale Sintel. Eventuali modifiche relativamente a data e orari delle sedute saranno comunicati ai concorrenti con le medesime modalità, nonché pubblicate sul sito del Comune di Alzano Lombardo in Amministrazione Trasparente, nella sezione "Bandi di gara e contratti".

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, all'apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della sua completezza.

Successivamente procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio qualora si rendesse necessario;
- c) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del D.Lgs n. 50/2016, la C.U.C. si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La C.U.C. procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (*DGUE e altre dichiarazioni integrative*), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

19. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, ed assolto l'obbligo di pubblicazione del provvedimento di ammissione ed esclusione di cui all'articolo 29 del D.Lgs n. 50/2016, in seduta pubblica si procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica, formulando conseguentemente la graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti abbiano offerto il medesimo ribasso, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016, è prevista l'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata a mezzo sorteggio.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della CUC procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lettera c) e 97, commi 5 e 6 del D.Lgs. n 50/2016, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra verrà formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 D.Lgs n. 50/2016, sull'offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, ovvero nelle more della scadenza dei termini di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016, la CUC, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, richiede al concorrente a favore del quale è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del D.Lgs n. 50/2016, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo D.Lgs n. 50/2016. Tale verifica avverrà anche attraverso l'utilizzo della piattaforma ANAC.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, l'Amministrazione aggiudicatrice prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione aggiudicatrice procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

L'Amministrazione aggiudicatrice aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, tramite la CUC, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del D.Lgs n. 50/2016, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione inviata dall'Amministrazione aggiudicatrice.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, l'Amministrazione aggiudicatrice procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs n. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Per la stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103, del D.Lgs n. 50/2016.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010. Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 l'Amministrazione aggiudicatrice interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 e del D.M. 02.12.2016 (*GU 25.01.2017 n. 20*), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Amministrazione aggiudicatrice entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Indicativamente le spese di pubblicazione del bando di gara e dell'avviso degli esiti della stessa ammontano ad Euro 1.800,00.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche:

- tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - *ivi comprese quelle di registro* - relative alla stipulazione del contratto in forma pubblico-amministrativa;
- tutte le spese inerenti e conseguenti il passaggio di proprietà dell'immobile, nessuna esclusa.

Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis) del D.Lgs n. 50/2016.

22. PROCEDURE DI RICORSO – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso a valere sul bando di gara: TAR di Brescia.

I ricorsi possono essere notificati all'Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell'informativa.

In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l'art. 120 del D.Lgs 104/2010.

L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sul profilo del committente attraverso il quale si intendono rese note a tutti i concorrenti, è pertanto onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto alla presente.

Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è competente il Foro di Bergamo.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Reg. UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente bando di gara.

Il Titolare del trattamento dei dati personali relativamente alla gestione della procedura di gara è il Comune di Alzano Lombardo.

p. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASSA VAL SERIANA
a nome e per conto del Comune di Alzano Lombardo
Il Responsabile del Procedimento
Warner geom. Ravanelli

*Firma autografa sostituita con l'indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del
D.Lgs n. 39/1993, art. 3, comma 2*